

Antonio Gigliotti

Studio Tributario Gigliotti & Associati

Bilanci

Copyright © OsraInForma

I diritti di traduzione, riproduzione, memorizzazione elettronica, adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi.
L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità per eventuali errori o inesattezze

INDICE

1. DEDUZIONI EXTRACONTABILI E DISTRIBUZIONE DI UTILI	5
2. BILANCIO E AMMORTAMENTO	11
3. TRATTAMENTO DI FINE MANDATO DEGLI AMMINISTRATORI	20
4. LA FISCALITÀ DIFFERITA ED ANTICIPATA: EFFETTI DELLA FINANZIARIA 2008	26

1. DEDUZIONI EXTRACONTABILI E DISTRIBUZIONE DI UTILI

L'Agenzia delle Entrate con **risoluzione n. 319/E del 7 novembre 2007** ha chiarito che la **verifica del rispetto del vincolo patrimoniale «per massa»** deve essere effettuata alla data di chiusura di ciascun periodo di imposta, considerando gli incrementi ed i decrementi delle eccedenze nette e le modifiche delle consistenze patrimoniali intervenute nel medesimo periodo di imposta, confrontando la nuova eccedenza netta sottoposta a vincolo patrimoniale con le riserve di patrimonio netto «vincolabili» esistenti a tale data.

Premessa

Al fine di dare concreta attuazione all'obiettivo di eliminazione delle interferenze fiscali dal bilancio d'esercizio ("**disinquinamento**"), il legislatore ha fatto ricorso alla disciplina delle **deduzioni extracontabili**.

Tuttavia, al fine di non perdere i benefici fiscali eventualmente connessi ad una norma tributaria più favorevole di quella civilistica –contabile, l'art. 109, co. 4, lett. b), D.P.R. n. 917/86 riconosceva la possibilità di dedurre in via extracontabile, tra l'altro, ammortamenti, rettifiche di valore e accantonamenti non rilevati a conto economico, subordinando tali deduzioni alla loro separata indicazione in un apposito prospetto in sede di dichiarazione dei redditi (quadro EC, in Unico SC) ed all'opposizione di un vincolo alla distribuzione dei dividendi (c.d. "*vincolo di massa*") per un importo pari all'ammontare delle deduzioni extracontabili effettuate.

Per tutti gli altri oneri continua a valere il "**principio di derivazione**" del reddito imponibile dal risultato economico dell'esercizio e la conseguente condizione generale di preventiva imputazione al Conto economico per la loro deducibilità (art. 109, co. 4, D.P.R. n. 917/1986).

Le novità della Finanziaria 2008

A pochissimi anni dalla loro introduzione, le deduzioni extracontabili tuttavia sono destinate a sparire dal nostro ordinamento tributario: infatti, una delle principali modifiche normative contenute nella **Finanziaria 2008** (L. n. 244/2007) riguarda proprio le deduzioni extracontabili. La legge Finanziaria per il 2008 **ha abrogato per il 2008** con l'art. 33, lett. q) la parte dell'art. 109 del Tuir che prevedeva **la possibilità di dedurre extracontabilmente alcuni componenti negativi**. Nonostante queste novità, la cui decorrenza è dal 2008, si rende opportuno approfondire le problematiche connesse alle cosiddette deduzioni extracontabili che sono ancora operanti nel prossimo bilancio relativo all'esercizio 2007.

Il regime di sospensione d'imposta per "Massa"

La disciplina delle **deduzioni extracontabili** è associata al rispetto di un **vincolo patrimoniale** o **regime di sospensione di imposta "per massa"**:

Nella relazione al decreto attuativo della riforma fiscale si legge che l'introduzione del vincolo patrimoniale nella disciplina delle deduzioni extracontabili muove "*dall'esigenza di condizionare la fruizione dell'opportunità e, quindi, della detassazione dell'utile, al mantenimento dell'utile stesso nell'economia dell'impresa e di evitare così la distribuzione di dividendi che non hanno subito alcun prelievo a carico della società erogante*".

- ▶ tutte le voci del patrimonio netto risultano indistintamente vincolate in misura pari all'ammontare complessivo delle deduzioni extracontabili operate (la cosiddetta «**eccedenza**») al netto della corrispondente fiscalità differita passiva.

Le riserve utilizzabili per la copertura

Si ricorda che possono essere utilizzate a copertura delle deduzioni extracontabili operate tanto le riserve di utili quanto le riserve di capitale, con la sola esclusione delle riserve già in sospensione d'imposta per previsioni normative specifiche, come è stato confermato dalla C.M. 16 Marzo 2005, n. 10/E e, più recentemente, dalla R.M. 7 novembre 2007, n. 319/E.

La risoluzione n. 319/E del 7 novembre 2007

Nella risoluzione n. 319/E/2007, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che possono essere utilizzate a **copertura delle deduzioni extracontabili operate**;

- tanto le riserve di utili;
- quanto le riserve di capitali, inclusa la riserva legale soggetta al vincolo civilistico di *indistribuibilità* (cfr. art. 2430 del Codice civile).

Non possono, invece, essere considerate **riserve "utili"** alla copertura del vincolo in esame quelle già in regime di sospensione d'imposta in base ad una diversa disposizione di legge, data l'impossibilità di assoggettare le stesse - in caso di distribuzione ai soci - ad una duplice tassazione:

- una prima volta, ai sensi della specifica norma di riferimento che ha imposto il vincolo di sospensione;
- una seconda, ai sensi della norma in commento.

Le riserve utilizzabili

- riserve di utili;
- riserve di capitale;
- riserva legale;

Non sono utilizzabili:

- riserve già in regime di sospensione d'imposta.

La sospensione "per massa"

La previsione del suddetto **vincolo patrimoniale** avviene nel pieno rispetto della finalità sottostante l'introduzione della disciplina delle deduzioni extracontabili e cioè **l'eliminazione delle interferenze fiscali sul bilancio d'esercizio**.

Infatti, secondo la definizione data dallo stesso Legislatore, la sospensione d'imposta è realizzata «**per massa**» e cioè «**senza apporre vincoli alle riserve espresse in bilancio**». Pertanto, «*viene rispettata l'esigenza di evitare qualsiasi interferenza del sistema fiscale non solo con le poste del conto economico, ma anche con quelle del netto patrimoniale*». Inoltre, il vincolo patrimoniale così delineato non costituisce un **limite** all'accesso alla disciplina delle deduzioni extracontabili.

Tale opportunità è, infatti, riconosciuta dal Legislatore a **tutte** le imprese, anche in presenza di **perdite d'esercizio** e/o in mancanza di riserve o di utili assoggettati al regime di sospensione di imposta. In tali ipotesi, saranno assoggettati al vincolo patrimoniale per massa gli **utili** e le riserve se e nella misura in cui si formeranno negli esercizi successivi a quello in cui sono state operate le deduzioni extracontabili. Infine, si nota che la norma non impedisce la distribuzione di utili o di riserve. Tuttavia, qualora a seguito di tali distribuzioni risulti intaccata l'entità del patrimonio netto che funge da copertura dei benefici fiscali, l'impresa incorre in tassazione.

Gli aspetti del regime di sospensione per massa

Tra gli aspetti di maggiore criticità connessi al regime di sospensione d'imposta «per massa» si segnalano i seguenti:

- la quantificazione del vincolo patrimoniale;
- la quantificazione dell'utile da tassare in caso di distribuzione;
- l'individuazione del termine di riferimento per la verifica della consistenza patrimoniale.

La quantificazione del vincolo patrimoniale

Per effetto del regime di sospensione d'imposta «**per massa**», il patrimonio netto risulta «**vincolato**» in misura pari:

- all'ammontare complessivo delle deduzioni extracontabili operate (la cosiddetta «**eccedenza**» totale) al netto del corrispondente fondo imposte differite.

La determinazione del «vincolo patrimoniale»
<ul style="list-style-type: none">• deduzioni extracontabili effettuate al netto del fondo imposte differite.

La quantificazione dell'utile da tassare in caso di distribuzione

La distribuzione di utili e di riserve è assoggettata ad imposizione se e nella misura in cui, per effetto di tale distribuzione, risulti violato il vincolo patrimoniale «**per massa**», perché le deduzioni extracontabili nette (cioè ridotte del corrispondente fondo imposte differite) non sono coperte da utili e riserve di patrimonio netto «vincolabili».

In tale circostanza, l'importo complessivo da assoggettare ad imposizione è pari al minore fra:

- l'ammontare dell'utile e delle riserve distribuiti;
- l'importo delle deduzioni extracontabili nette che eccede le riserve e gli utili che residuano.

Individuata la quota di distribuzione fiscalmente rilevante, l'art. 109, co. 4, lett. b), DPR n. 917/1986 prevede che «*la parte delle riserve e degli utili di esercizio distribuiti che concorre a formare il reddito è aumentata delle imposte differite ad essa corrispondenti*». Di conseguenza, l'importo da riprendere a tassazione è l'utile lordo e non quello distribuito. Il prelievo impositivo deve, cioè, avvenire sull'utile aumentato delle corrispondenti imposte differite.

L'individuazione del termine di riferimento per la verifica della consistenza patrimoniale:

L'Agenzia delle Entrate, in riferimento a tale aspetto, ha fornito un importante chiarimento, che si pone in netto contrasto con quanto la stessa Amministrazione Finanziaria aveva già precisato in passato.

La Ris. Min. n. 319/E/2007

Secondo la R.M. del 7 novembre 2007, n. 319/E, «*la delibera di distribuzione crea il presupposto per la tassazione previsto dall'art. 109, comma 4, lettera b), del Tuir, nella misura in cui alla data di chiusura del periodo d'imposta in cui è avvenuta la delibera risulti violato il vincolo patrimoniale*». L'Agenzia delle Entrate ha, quindi, chiarito che occorre porre a confronto:

- l'ammontare complessivo delle deduzioni extracontabili nette esistenti alla fine del periodo di imposta in cui è stata deliberata la distribuzione;
- l'entità delle riserve e degli utili «vincolabili» esistenti alla medesima data.

Pertanto, secondo la R.M. n. 319/E/2007, la verifica del rispetto del vincolo patrimoniale «**per massa**» deve essere effettuata alla data di chiusura di ciascun periodo di imposta, considerando gli incrementi ed i decrementi delle eccedenze nette (cioè le deduzioni extracontabili al netto del corrispondente fondo imposte differite) e le modifiche delle consistenze patrimoniali intervenute nel medesimo periodo di imposta, confrontando la nuova eccedenza netta sottoposta a vincolo patrimoniale con le riserve di patrimonio netto «vincolabili» esistenti a tale data.

Nella R.M. n. 319/E/2007, il contribuente chiede di controllare l'imponibilità di una distribuzione di utili deliberata in data 26 marzo 2007: in tale situazione, secondo l'Agenzia delle Entrate, occorre verificare se, alla fine del 2007, vi siano utili e riserve di patrimonio netto sufficienti a coprire il totale delle deduzioni extracontabili nette effettuate sino alla fine del medesimo periodo di imposta 2007.

Come accennato, l'Amministrazione finanziaria si era già pronunciata in merito alla verifica della consistenza patrimoniale, fornendo un orientamento molto diverso dall'interpretazione indicata nella R.M. n. 319/E/2007.

Individuazione del termine di riferimento per la verifica della consistenza patrimoniale (R.M. n. 319/E/2007)

Confronto tra:

- deduzioni extracontabili nette esistenti alla fine del periodo d'imposta in cui è deliberata la distribuzione di utili;
- utili e riserve di patrimonio netto «vincolabili» esistenti alla medesima data.

Esempio: nell'ipotesi distribuzione di utili avvenuta in data 30 marzo 2007 occorre verificare le deduzioni extracontabili nette e il vincolo patrimoniale al 31 dicembre 2007.

La Circolare Ministeriale 10/E/2005

L'Agenzia delle Entrate, nella [circolare 10/E/2005](#), paragrafo 4.2, aveva, invece, stabilito che occorre fare riferimento all'ultimo bilancio approvato prima della delibera di distribuzione. Pertanto, secondo tale impostazione era necessario porre a confronto:

- l'ammontare complessivo delle deduzioni extra-contabili esistenti alla fine dell'ultimo periodo di imposta chiuso anteriormente alla delibera di distribuzione;
- l'entità delle riserve e degli utili risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della delibera di distribuzione.

Individuazione del termine di riferimento per la verifica della consistenza patrimoniale (C.M. n.10/E/2005)

Confronto tra:

- deduzioni extracontabili nette esistenti alla fine dell'ultimo periodo d'imposta chiuso anteriormente alla delibera di distribuzione e
- utili e riserve di patrimonio netto «vincolabili» esistenti dall'ultimo bilancio approvato prima della delibera di distribuzione.

Esempio: nell'ipotesi distribuzione di utili avvenuta in data 30 marzo 2007 occorre verificare le deduzioni extracontabili nette e il vincolo patrimoniale al 31 dicembre 2006.

Effetti delle diverse interpretazioni ministeriali

Cercheremo, con l'ausilio di un esempio, di verificare se e in quale misura occorre assoggettare ad imposizione una distribuzione di utili effettuata nel corso del 2007, ponendo a confronto le diverse soluzioni interpretative fornite dall'Agenzia delle Entrate su tale aspetto.

In particolare:

- **Ipotesi "A"** - si adotta il recente orientamento della R.m. n. 319/E/2007 e, quindi, si confrontano le deduzioni extracontabili nette alla fine dell'esercizio in cui avviene la distribuzione del dividendo con le consistenze patrimoniali riferite a tale data;
- **Ipotesi "B"**- si assume come riferimento l'ultimo bilancio approvato prima della delibera di distribuzione come indicato dalla C.M. 10/E/2005.

Esempio			
	Esercizio (2006)	Al momento della delibera (30 marzo 2007)	Esercizio (2007)
Deduzioni extracontabili nette	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.300
Riserve	€ 800	€ 800	€ 800
Versamenti soci in c/capitale effettuati nel corso dell'esercizio (2007)		€ 300	€ 300
Utile dell'esercizio (2006)	€ 200		
Utile dell'esercizio (2007)			€ 100
<p>Nel corso dell'esercizio (2007) si distribuisce l'intero utile dell'esercizio (2006) pari a € 200</p> <p>Distribuzione da tassare</p> <p>(A) → € 100</p> <p>(B) → € 200</p>			

- ipotesi "A"

Nell'esempio sopra riportato si può notare come, adottando l'interpretazione fornita dalla recente R.M. 319/E/2007 (ipotesi A), la distribuzione dell'utile 2006 pari a euro 200 avvenuta nel corso dell'anno (2007) deve essere parzialmente assoggettata ad imposizione e cioè per euro 100 corrispondente alla parte di deduzioni extracontabili nette esistenti alla fine dell'esercizio (2007) non coperte da utili e riserve di patrimonio netto "vincolabili" a tale data. Alla chiusura dell'esercizio (2007), infatti, a fronte di deduzioni extracontabili nette per euro 1.300, le voci di patrimonio netto "vincolabili" sono pari a 1.200 euro (800+300+100).

Pertanto:

Ipotesi "A" - R.M. 319/E/2007	
Utile 2006 distribuito nel 2007	200
Deduzioni extracontabili nette al 31/12/2007	1.300
Voci di patrimonio netto vincolabili al 31/12/2007	1.200
Parte di utile assoggettato ad imposizione	100

-ipotesi "B"

Nell'ipotesi (B), conforme alla C.M. 10/E/2005, a seguito della distribuzione dell'utile di esercizio (2006), l'entità delle riserve e delle voci di patrimonio netto "vincolabili" di cui all'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data della delibera (pari ad euro 800), scende al di sotto delle deduzioni extracontabili nette esistenti a tale data (pari ad euro 1.000). Di conseguenza, l'utile distribuito (euro 200) è interamente assoggettato ad imposizione: le deduzioni extracontabili nette di euro 1.000.000 risultano coperte solo da riserve pari a 800.000 euro.

Ipotesi "B" - C.M. n. 10/E/2005	
Utile 2006 distribuito nel 2007	200
Deduzioni extracontabili nette al 31/12/2006	1.000
Voci di patrimonio netto vincolabili al 31/12/2006	800
Parte di utile assoggettato ad imposizione	200

Le novità della Finanziaria 2008

La normativa sin qui esaminata, come già anticipato, è stata di recente oggetto di profonde modifiche. Infatti, l'art. 1, co. 33, lett. q), n. 1, L. 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) ha soppresso parte dell'art. 109, co. 4, lett. b), D.P.R. n. 917/1986 con la conseguente eliminazione dell'intera disciplina delle deduzioni extracontabili a pochi anni dalla sua introduzione. **A decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007** (quindi a partire dal periodo di imposta 2008 per le società con esercizio coincidente con l'anno solare) **non sarà più possibile dedurre nel prospetto EC della dichiarazione dei redditi componenti negativi di reddito non imputati in conto economico**. Il 2007, pertanto, è l'ultimo esercizio in cui è possibile beneficiare di tale normativa introdotta nell'ambito della riforma contabile e fiscale.

Si ricorda che solo in via transitoria si continueranno ad applicare le norme antielusive sulla distribuzione di utili e riserve in presenza di deduzioni extracontabili: di conseguenza, anche nei prossimi anni in caso di distribuzione di voci di patrimonio netto occorre verificare se tale distribuzione intacchi il vincolo patrimoniale relativo alle eccedenze nette (cioè le deduzioni extracontabili al netto della relativa fiscalità differita) esistenti alla fine del periodo di imposta in corso alla data del 31.12.2007.

Finanziaria 2008 - Affrancamento delle "riserve"

A seguito dell'abolizione della disciplina di cui all'art. 109, co. 4 lettera b), D.P.R. 917/1986, la Finanziaria 2008 ha anche introdotto la possibilità di affrancare in tutto o in parte gli utili e le riserve che costituiscono garanzia patrimoniale per le **deduzioni extracontabili** di cui si è beneficiato in passato, mediante il pagamento in un'unica soluzione di un'imposta sostitutiva con aliquota pari all'1%. L'art. 1, co. 34 della Legge n. 244/2007 concede tale facoltà entro il termine di versamento delle imposte dovute sul reddito del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Si evidenzia come l'esercizio dell'affrancamento (oneroso) permette solo di eliminare il vincolo di disponibilità gravante sulle voci di disponibilità gravante sulle voci di patrimonio netto ma non ha alcun effetto sui valori fiscali dei beni e degli altri elementi. Ciò significa che mediante il versamento dell'imposta sostitutiva è possibile solo rimuovere in tutto o in parte il regime di sospensione di imposta gravante sugli utili e sulle riserve "vincolate" ma non si determina il cosiddetto "**riallineamento**" dei valori civilistico-contabili e di quelli fiscali.

Il riallineamento dei valori civili e fiscali

Il riallineamento dei valori civilistici e fiscali si verificherà progressivamente solo per effetto dell'ultimazione del processo di ammortamento, della cessione dei beni ovvero della distribuzione di utili.

2. BILANCIO E AMMORTAMENTO

Nella presente *circolare* si analizzeranno le problematiche di carattere pratico che, in sede di redazione del bilancio, emergono nella fase in cui si imputano a conto economico i costi per l'ammortamento dei beni materiali e immateriali.

In particolare i bilanci 2007 saranno gli ultimi per i quali si dovrà tener conto delle interferenze fiscali causate dagli ammortamenti anticipati e accelerati.

L'analisi si baserà sull'esame delle principali disposizioni civilistiche relative alla redazione del bilancio e sullo studio dei principi contabili emanati in merito alla luce anche delle novità di carattere fiscale introdotte per il 2008 dalla **Finanziaria**.

Premessa

Il **comma 1 n. 2 dell'art. 2426 del codice civile** prevede che:

- "il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere **sistematicamente ammortizzato** in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione"

Dalla norma civilistica si deduce che l'ammortamento deve essere sistematico, e la quota imputata a ciascun esercizio deve riferirsi alla residua possibilità di utilizzazione la quale è legata alla durata economica.

La quota dell'ammortamento è determinata dal piano di ammortamento che deve essere funzionale alla **residua possibilità di utilizzazione**.

La redazione del piano di ammortamento dipende dalla conoscenza:

- del **valore da ammortizzare**;
- dalla **residua possibilità di utilizzazione**;
- dai **criteri di ripartizione** del valore da ammortizzare.

Valore da ammortizzare

Il valore da ammortizzare è dato dalla differenza tra:

- il costo del bene e
- il suo presumibile valore di realizzo al termine della vita utile.

Costo del bene

Il costo del bene è dato:

- per le immobilizzazioni materiali acquistate dal costo sostenuto dall'impresa comprensivo degli oneri accessori;
- per le immobilizzazioni materiali costruite in economia, dai costi di fabbricazione, comprensivi dei costi di diretta imputazione e aumentati di una quota parte delle spese generali di fabbricazione.

Attenzione

Se il bene è stato rivalutato il valore da ammortizzare ai fini civilistici deve tenere conto anche del maggiore valore iscritto.

Immobilizzazioni materiali acquistate

Secondo lo IAS 16, il costo di un bene acquistato da terzi è comprensivo degli oneri di diretta attribuzione e include tutti i costi necessari alla messa in funzione del bene per l'uso per il quale è stato acquistato.

Il costo comprende:

- il costo sostenuto per l'acquisizione del bene, incluse le spese sostenute per dazi doganali e altre imposte relative all'acquisto non rimborsabili, al netto di abbuoni e sconti commerciali;
- ogni altro costo direttamente imputabile per rendere il bene utilizzabile secondo la destinazione assegnata dal management;
- la stima iniziale dei costi di smantellamento rimozione del bene e ripristino/bonifica del sito in cui il bene è dislocato.

Esempio

Sono esempi di **costi direttamente attribuibili** al bene le seguenti tipologie:

1. costi per compensi al personale dipendente;
2. costi di spedizione e consegna;
3. costi di installazione e montaggio;
4. costi sostenuti per onorari professionali (come le spese di consulenza di architetti e ingegneri);
5. i costi necessari per verificare il corretto funzionamento del bene.

Immobilizzazioni materiali costruite in economia

Il valore dei beni prodotti in economia è formato dall'insieme dei seguenti elementi:

- costo della manodopera diretta;
- costo dei materiali impiegati;
- costi per prestazioni dirette;
- costi per prestazioni indirette;
- oneri finanziari.

Se un'impresa produce beni simili destinati alla vendita, il costo del bene costruito in economia è determinato utilizzando i criteri equivalenti a quelli utilizzati nella determinazione del costo di produzione ai fini delle rimanenze di magazzino.

Valore presumibile di realizzo

Secondo il principio contabile n. 16 il presumibile valore di realizzo è spesso così esiguo rispetto al valore da ammortizzare che di esso non si tiene conto.

Esso deve essere stimato al momento della preparazione del piano d'ammortamento in base ai prezzi desumibili dal mercato per la cessione inoltre tale valore deve essere aggiornato in base al valore di mercato che si desume sulla base del valore di realizzo di immobilizzazioni simili.

Inizio dell'ammortamento

Civilisticamente il momento in cui inizia l'ammortamento corrisponde a quello in cui:

- **il cespite è disponibile all'uso**,

a differenza di quanto previsto dalla normativa fiscale secondo cui il periodo di ammortamento inizia quando il bene entra in funzione.

La differenza si basa sul fatto che secondo la disciplina civilistica il deperimento del bene si verifica anche in assenza di un suo impiego.

L'utilità del bene è legata non solo alla sua vita fisica ma anche al fenomeno dell'obsolescenza che si verifica per il solo fatto dell'invecchiamento del bene, indipendentemente dal suo impiego.

Periodo di ammortamento

Il periodo di ammortamento corrisponde al periodo in cui si prevede che il cespite sarà di utilità per l'impresa. Tale intervallo di tempo è di norma inferiore alla durata fisica del bene.

Secondo il principio contabile n. 16 la durata economica è legata ai seguenti fattori:

- deterioramento fisico;
- grado di utilizzo;
- esperienza relativa alla durata economica dei cespiti sia dell'impresa;
- stima dei produttori del cespite;
- perizie;
- obsolescenza;
- correlazione con altri cespiti;
- piani aziendali per la sostituzione dei cespiti;
- fattori ambientali;
- condizioni di utilizzo;
- politiche di manutenzione e riparazione;
- fattori economici o legali che impongono limiti all'uso dei cespiti.

Nella pratica succede spesso che le imprese per determinare la durata del periodo di ammortamento utilizzino i coefficienti fiscali d'ammortamento in quanto si presumono approssimino la vita utile dei cespiti.

Aggiornamento del piano di ammortamento

Il piano di ammortamento deve essere periodicamente controllato per verificare che non ci siano cambiamenti che richiedano una modifica della determinazione della residua possibilità di utilizzazione del cespite.

Nel caso in cui si verifichi un cambiamento del piano di ammortamento il costo residuo da ammortizzare dovrà essere ripartito sul nuovo intervallo temporale.

Esempio

Costo del cespite al 01/01/2004	10.000,00
Vita utile del bene	10 anni
Quota annuale di ammortamento	1.000,00

Al 31/12/2007 il bene risulta così ammortizzato:

Fondo ammortamento	4.000
Valore netto contabile del bene	6.000

Il 01/01/2008 viene rivista la vita utile del bene e viene ridotta a 3 anni.

Il valore netto contabile deve essere quindi diviso in tre anni.

$$6.000 / 3 = 2.000$$

Il nuovo piano di ammortamento sarà il seguente:

	quota amm.to	f.do amm.to	valore netto contabile
2008	2.000	6.000	4.000
2009	2.000	8.000	2.000
2010	2.000	10.000	0

Attenzione

La modifica del piano di ammortamento e la riduzione della possibile utilizzazione del cespite deve essere **motivata in nota integrativa.**

Criteri di ripartizione

Il codice civile prevede che il costo delle immobilizzazioni debba essere ammortizzato sistematicamente.

Il concetto di "sistematicità" non corrisponde necessariamente all'applicazione dell'ammortamento per quote costanti (anche se è il metodo più usato e preferibile) ma si deve basare sull'utilità del bene nei vari esercizi.

Quote costanti

Il metodo a quote costanti è il più usato e si basa sull'ipotesi che il bene contribuisce alla produzione in modo continuo e uniforme.

Si calcola dividendo il valore da ammortizzare per il numero degli anni di vita utile:

$$\text{quota di ammortamento} = \frac{\text{Valore da ammortizzare}}{\text{Numero di anni di vita utile}}$$

Dopo aver visto la procedura mediante la quale si determina la quota di ammortamento vediamo di seguito alcuni casi particolari.

Terreni

I terreni non perdono valore nel tempo pertanto

- non sono **ammortizzabili**

eccetto nel caso di giacimenti di minerali.

In alcuni casi al terreno può essere riconosciuta la natura di bene strumentale e quindi può essere ammortizzato. Per valutare se si tratta di un bene strumentale, bisogna accertare se è finalizzato a partecipare ad un processo produttivo. Ad esempio, lo sono i terreni permanentemente adibiti da imprese edili a deposito di materiali.

Beni in locazione

Per i beni dati in locazione a terzi si pone il problema di individuare il soggetto che procede con l'ammortamento.

Contratto di locazione

Il contratto di locazione previsto dagli artt. 1571 e ss. del codice civile, è un contratto secondo cui una parte, detta noleggiatrice, si obbliga a far godere all'altra, detta conduttore, un bene per un dato tempo e verso un determinato corrispettivo.

In sostanza con contratto di locazione si determinano una serie di obbligazioni che seppur comportanti la perdita temporanea del possesso dei beni non fanno venir meno, neanche momentaneamente, il diritto di proprietà sul bene.

Visto che la proprietà del bene non cambia si ritiene che i beni continuino a far parte del complesso aziendale del locatore e quindi sia **il locatore**

- ▶ **il soggetto che procede con l'ammortamento del bene**

sulla base della sua vita utile e indipendentemente dalla durata della locazione.

Diritto di usufrutto sul bene

Per quanto riguarda il *diritto di usufrutto*, la costituzione di tale diritto viene assimilata alla cessione del diritto di proprietà pertanto si ritiene che:

- ▶ l'ammortamento del bene debba essere effettuato dal usufruttuario.

Affitto d'azienda -

L'*affitto d'azienda* è un'operazione mediante la quale un'impresa concede ad un'altra impresa l'uso della propria azienda contro un corrispettivo denominato "canone d'affitto".

I beni dell'azienda concessa in affitto risultano iscritti nel bilancio del concedente. L'affittuario li indica invece nei conti d'ordine.

Art. 2561 c.c.

L'art. 2561 imputa all'affittuario

- ▷ l'obbligo di conservare l'efficienza dell'organizzazione aziendale e degli impianti.

Al termine del rapporto contrattuale, viene liquidata in denaro, in favore del concedente, l'eventuale perdita di valore subita dall'azienda.

Tuttavia,

- ▷ le parti hanno la facoltà di derogare a tale obbligo.

La soluzione adottata in sede contrattuale si riflette sulla disciplina dell'ammortamento applicata nel periodo di esecuzione del contratto.

- assenza di deroga all'art. 2561 c.c.

Se nel contratto di affitto d'azienda non è prevista la deroga all'obbligo di conservazione dell'efficienza degli impianti posto in capo all'affittuario dall'art. 2561 c.c. la contabilizzazione delle quote di ammortamento:

- si interrompe in capo al locatore;
- prosegue in capo all'affittuario.

Le quote di ammortamento accantonate da quest'ultimo vengono commisurate all'entità degli eventuali interventi necessari per ripristinare il buono stato d'uso dei beni, all'atto della loro restituzione.

Gli accantonamenti, in base ad una prassi consolidata:

- vengono contabilizzati in un "fondo di ripristino efficienza impianti";
- vanno iscritti in Conto Economico nella voce B.13 "Altri accantonamenti".

Non si tratta di veri e propri ammortamenti in senso tecnico, bensì di accantonamenti a un fondo creato a fronte di oneri futuri.

- presenza di deroga all'art. 2561 c.c.

Nell'ipotesi in cui nel contratto di affitto d'azienda venga inserita una deroga all'art. 2561 c.c.

- l'affittuario non è tenuto alla conservazione in efficienza dei beni aziendali;
- l'ammortamento dei beni viene eseguito dal locatore.

Il locatore esegue l'ammortamento dei beni materiali strumentali secondo i criteri ordinari esposti in precedenza.

Spese di manutenzione

Il *Principio contabile n. 16* definisce spese di manutenzione gli oneri sostenuti per mantenere in efficienza le immobilizzazioni al fine di garantire:

- la loro vita utile prevista;
- la capacità e la produttività originarie

Le spese di manutenzione si distinguono in:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria.

- manutenzione ordinaria

La manutenzione si considera **ordinaria** quando sia:

- diretta a mantenere in efficienza le immobilizzazioni tecniche per salvaguardare la capacità e la produttività originaria o per porre rimedio a guasti e rotture.

Dal punto di vista contabile la spesa di manutenzione ordinaria va imputata a conto economico nell'esercizio di sostenimento.

- manutenzione straordinaria

La spesa di manutenzione si considera **straordinaria** quando comporta un:

- **aumento significativo e tangibile della produttività o della vita utile** del cespite.

Nota bene

Questa particolare tipologia di intervento determina l'aumento del valore del bene per cui la rappresentazione contabile corretta è quella di portarli ad incremento del bene a cui si riferiscono e **procedere all'ammortamento con aliquota dello stesso bene.**

<u>SPESE DI MANUTENZIONE</u>	
<u>Ordinaria</u>	<u>Straordinaria</u>
Spese di natura <u>ricorrente</u> che hanno la funzione di mantenere i beni in <u>stato di funzionamento</u>	Spese di natura <u>non ricorrente</u> che apportano un significativo <u>aumento di produttività</u> o di vita utile del bene
Devono essere imputate a conto economico <u>nell'esercizio di sostenimento</u>	Devono essere <u>capitalizzate aumentando il costo originario</u> del bene cui si riferiscono

ammortamento della spesa di manutenzione

Nessuna specifica indicazione viene data dal *Principio contabile n. 16* con riguardo alle modalità della capitalizzazione. A tale proposito è possibile ricorrere a quanto precisato *dall'Associazione dei Dottori Commercialisti di Milano* che, nella *norma di comportamento n. 129*, ha previsto che:

- le **spese incrementative capitalizzate si aggiungono al costo del bene** cui si riferiscono, diventandone parte integrante;
- la base di commisurazione delle quote di ammortamento viene determinata **sommando al costo originario le spese incrementative capitalizzate;**
- il **coefficiente di ammortamento rimane quello previsto per il bene** e la possibilità di computare ammortamenti anticipati, accelerati o in misura ridotta va riferita alla data di entrata in funzione del bene ed alla sua intensità di utilizzo e mai alla spesa incrementativa.

Il costo su cui calcolare l'ammortamento dovrà essere determinata come segue:

COSTO ORIGINARIO + SPESE INCREMENTATIVE – COSTO PARTE SOSTITUITA

Nota bene

L'intervento di manutenzione straordinaria è un evento che può determinare la variazione della vita utile residua del bene. Se ciò si verifica bisogna effettuare, come esposto in precedenza, **una revisione del piano di ammortamento.**

Migliorie su beni di terzi

Anche gli *interventi su beni di terzi* possono rivestire carattere pluriennale, a condizione che gli stessi migliorino le condizioni di utilizzo del cespite in capo al possessore nel periodo di residua utilizzabilità dello stesso. In tale ipotesi, i relativi costi potranno essere patrimonializzati.

In caso contrario, le spese avranno natura ordinaria, rappresentando oneri interamente deducibili nell'esercizio di sostenimento.

La **capitalizzazione dei costi su beni di terzi** avviene iscrivendole nello stato patrimoniale:

- nella **voce B.I.7** se le migliorie e le spese incrementative non risultano separabili dai beni stessi;
- nella **specifica voce delle immobilizzazioni materiali** relativa alla categoria di appartenenza dei beni (da B.II.1 a B.II.5) nei casi restanti.

- ammortamento migliori su beni di terzi

L'ammortamento dei costi avviene nel **minor periodo tra**:

- quello di utilità futura delle spese sostenute;
- quello residuo della locazione, tenendo anche conto dell'eventuale periodo di rinnovo, se dipende dal conduttore.

Nel definire il piano di ammortamento, si potrà considerare anche il periodo di rinnovo contrattuale, a condizione che:

- la possibilità di rinnovo risulti da condizioni obiettive;
- tale facoltà dipenda dal conduttore;
- la maggior durata dell'ammortamento sia inferiore al periodo di previsto utilizzo delle migliorie.

Interferenze fiscali

La redazione di un bilancio deve rispettare regole di carattere esclusivamente civilistico e contabile.

Succede spesso, però, che per esigenze esemplificative la compilazione di un bilancio segua **le regole fiscali imposte dal Tuir**.

A tal proposito si fa presente che i bilanci al 31 dicembre 2007 saranno gli ultimi ad avere ancora la possibilità utilizzare il regime per gli ammortamenti anticipati e le deduzioni extra – contabili del quadro EC in vigore prima della Finanziaria 2008.

In considerazione, però, del fatto che spesso i comportamenti contabili hanno seguito regole di carattere fiscale, le novità introdotte dalla Finanziaria 2008 potrebbero portare il contribuente ad anticipare alcuni comportamenti che influenzeranno la redazione del bilancio 2007.

Più precisamente si potrebbe presentare una delle due seguenti situazioni:

Caso 1:

Un contribuente seguendo le regole contabili ha imputato fino ad oggi a conto economico ammortamenti inferiori a quelli fiscalmente deducibili recuperando questa parte mediante la compilazione del quadro EC. Dal **2008 la compilazione del quadro EC non sarà più possibile**, di conseguenza il contribuente potrebbe imputare a conto economico, già dal 2007, delle quote di ammortamento pari a quelle fiscalmente deducibili ma più elevate rispetto a quelle imputate a conto economico negli anni precedenti.

Nota bene

È possibile imputare a conto economico **una nuova quota di ammortamento** solo se è stato **rivisto il piano di ammortamento** come esposto nella prima parte della circolare.

La revisione del piano di ammortamento deve essere motivata in nota integrativa. Nel caso sopraesposto sembra difficile poter trovare una motivazione che giustifichi la revisione del piano di ammortamento.

Caso 2:

Il contribuente ha fino ad oggi imputato a conto economico ammortamenti pari a quelli ordinari più quelli anticipati (perché ritenuti corretti civilisticamente).

In questo modo non risultava necessaria la compilazione del quadro EC.

Vista l'abrogazione, a partire dal 2008, degli ammortamenti anticipati, il contribuente si troverà a imputare a conto economico delle quote di ammortamento più elevate rispetto a quelle fiscalmente deducibili, con l'obbligo di indicare questa **eccedenza nel quadro RF e sottoporla a tassazione**.

Il contribuente potrebbe, quindi, a partire già dal 2007, imputare a conto economico delle quote di ammortamento minori rispetto a quelle degli anni precedenti e pari a quelle che saranno fiscalmente deducibili dal 2008.

Anche in questo caso però siamo di fronte ad **una revisione del piano di ammortamento** che non può essere motivato in nota integrativa ponendo come giustificazione il cambiamento della norma tributaria.

Ammortamento beni immateriali

Per quanto riguarda l'ammortamento delle *immobilizzazioni immateriali* l'art. 2424 – bis stabilisce che:

- gli ammortamenti devono essere calcolati ed iscritti nel conto economico alla voce **B.10 a – ammortamento delle immobilizzazioni immateriali**;
- gli ammortamenti vanno dedotti direttamente dai valori originari dei beni ed esplicitati nella nota integrativa:

Diritti di brevetto

Il *Principio contabile n. 24* stabilisce, relativamente ai *diritti di brevetto*, che l'ammortamento deve essere effettuato in modo da ripartire il costo sostenuto sulla base del periodo più breve tra:

- scadenza del diritto;
- periodo previsto di utilizzo.

Sempre naturalmente nel rispetto del principio di prudenza che stabilisce che la vita economica del brevetto deve essere determinata sulla base della sua effettiva vita economica che può anche essere inferiore a quella legale.

In particolare il *principio contabile n. 24* stabilisce che il periodo di ammortamento del brevetto, determinato sulla base della residua possibilità di utilizzo del bene deve essere misurato:

- dal periodo di tempo durante il quale l'impresa prevede di poter utilizzare l'immobilizzazione;
- ovvero dalle quantità di unità di prodotto che l'impresa si attende di ottenere con l'uso del brevetto.

Il bene andrà ammortizzato a partire dall'esercizio in cui si ottengono benefici economici sia dalla produzione diretta che dall'eventuale vendita del brevetto stesso e il procedimento di ammortamento dovrà essere sistematico (di solito a quote costanti).

Marchi

L'iscrivibilità del *marchio* tra le immobili immateriali può avvenire

- sia a seguito di **produzione interna**
- sia a seguito di **acquisizione a titolo oneroso da terzi**,

mentre **non** è iscrivibile il marchio ricevuto a **titolo gratuito**.

I principi contabili stabiliscono che il periodo di ammortamento dei marchi è normalmente collegato al periodo di produzione e commercializzazione in esclusiva dei beni cui essi si riferiscono: in assenza della possibilità di determinazione di tale periodo l'ammortamento dovrà essere effettuato entro un limite massimo di vent'anni.

Spese di ricerche e sviluppo -

Il *principio contabile n. 24* definisce "*costi di ricerca e sviluppo*" i costi sostenuti:

- per la ricerca di base;
- per la ricerca applicata o finalizzata ad uno specifico prodotto o processo produttivo;
- per lo sviluppo.

- ricerca di base

I costi per la ricerca di base, sono meri costi di periodo e quindi

- addebitati al **conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti**,

poiché rientranti nella ricorrente operatività dell'impresa essendo di supporto ordinario all'attività imprenditoriale.

- ricerca e sviluppo

I costi di ricerca e di sviluppo sono relativi a specifici progetti e quindi possono essere **capitalizzati ed iscritti tra le immobilizzazioni immateriali**.

Tuttavia affinché si possa procedere alla loro capitalizzazione tali costi devono essere:

- attinenti a specifici progetti;
- relativi ad un prodotto o processo definito, identificabile e misurabile;
- riferiti ad un processo realizzabile;
- recuperabili tramite i ricavi che deriveranno dall'applicazione del progetto.

I costi capitalizzati sono **ammortizzabili**,

- a decorrere dal momento in cui il bene risultato della ricerca è disponibile per l'utilizzazione economica;
- in quote costanti in un periodo massimo di cinque esercizi, sulla base di un piano di ammortamento, rivisto annualmente per accertarne la congruità;
- ed applicando, in tali casi, anche ammortamenti a quote decrescenti che realizzano una migliore correlazione tra costo annualmente addebitato al conto economico e benefici attesi.

3. TRATTAMENTO DI FINE MANDATO DEGLI AMMINISTRATORI

Il trattamento di fine mandato è quella somma che la Società può corrispondere all'Amministratore in occasione della cessazione del rapporto di collaborazione. Non vi è alcun obbligo nel riconoscimento di tali somme, ma è lasciata libertà alla contrattazione individuale. La disciplina fiscale del trattamento di fine mandato si differenzia in base al momento in cui l'accordo è raggiunto dalle parti:

- nel caso di delibera anteriore all'inizio del rapporto, con data certa, le somme corrisposte sono soggette a tassazione separata, salva la facoltà di far rientrare gli importi nella tassazione ordinaria qualora risulti più conveniente per il collaboratore;
- se la delibera è invece successiva all'inizio del rapporto l'importo è assoggettato a tassazione ordinaria, con applicazione delle aliquote progressive Irpef.

L'Inps ha precisato che le somme corrisposte a titolo di Tfm sono sempre imponibili ai fini previdenziali.

Aspetti generali

Il trattamento di fine mandato per gli Amministratori è una **indennità che l'impresa** si impegna a corrispondere agli stessi alla scadenza del mandato.

Come il compenso, deve essere preventivamente stabilita e determinata dall'atto costitutivo della società o dall'assemblea dei soci.

L'indennità può essere stabilita in misura fissa, percentuale sul compenso annuo o proporzionalmente ad alcune grandezze del bilancio.

OSSERVA

Il Tfm può essere assimilato a un compenso e, come tale, trova la sua giustificazione nelle previsioni dell'articolo 2364, comma 1, n° 3) e nell'articolo 2389 del Codice civile che stabilisce che:

- l'assemblea ordinaria determina il compenso degli amministratori, se non è stabilito dallo statuto;
- i compensi spettanti ai membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.

In ogni caso, l'ammontare del Tfm può essere stabilito in misura fissa o in misura percentuale rispetto al compenso pattuito o rispetto ad altri indici di bilancio.

Non essendoci, quindi, un parametro predeterminato, si può affermare che **la misura del Tfm viene rimessa alle parti, sempre, comunque, adottando un criterio congruo e ragionevole** in relazione:

- alla realtà economica della azienda;
- al suo volume d'affari;
- alla sua capacità reddituale;
- in relazione all'attività prestata nell'impresa dall'Amministratore.

TRATTAMENTO DI FINE MANDATO

Indennità distinta dai compensi

Da corrispondere alla cessazione del rapporto	Di ammontare pattuito dalle parti	Erogazione stabilita da: <ul style="list-style-type: none">• atto costitutivo• delibera assembleare
---	-----------------------------------	--

Se il diritto all'indennità **risulta da data certa anteriore all'inizio del rapporto** (nomina o rinnovo):

- **la società deduce in ogni esercizio la quota Tfm di competenza** (è indeducibile ai fini Irap) e, alla cessazione del mandato, eroga l'indennità al netto della ritenuta d'acconto del 20% (circolare n. 37/E del 06.07.01) da versare all'Erario con codice tributo 1040;
- **l'indennità incassata dall'amministratore è soggetta ad Irpef con tassazione separata** ex art. 17 del TUIR. L'Agenzia delle Entrate provvede al ricalcolo dell'imposta, con il criterio della tassazione separata, applicando l'aliquota corrispondente al reddito medio del biennio precedente ovvero se più favorevole all'amministratore l'aliquota dell'anno di pagamento.

OSSERVA

Condizione essenziale per poter assoggettare a tassazione separata il Tfm è che il diritto all'indennità risulti da un atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

Il riconoscimento della **data certa** anteriore al rapporto, nelle società di capitali, si potrebbe alternativamente ottenere con:

1. redazione di verbale di assemblea da parte di un notaio;
2. estratto notarile del libro delle deliberazioni dell'assemblea;
3. autenticare notarile delle firme dei soci sul verbale di delibera;
4. notifica rituale del verbale di delibera all'amministratore stesso;
5. registrazione della delibera dei soci presso l'Ufficio del Registro;
6. invio all'amministratore con raccomandata di copia della delibera in plico senza busta.

L'accettazione dell'amministratore deve avvenire in data successiva a quella in cui l'atto di nomina ha ricevuto data certa.

Si evidenzia che se la tassazione ordinaria risulta più favorevole per il contribuente rispetto alla tassazione separata, l'Amministrazione Finanziaria riconosce la possibilità di far rientrare tali importi nella formazione del reddito complessivo soggetto a tassazione ordinaria.

In mancanza della data certa, l'intera indennità percepita deve essere assoggettata a tassazione ordinaria.

In questo caso, **il sostituto d'imposta:**

- **non deve operare la ritenuta del 20% sopra indicata, ma deve far concorrere l'indennità erogata alla formazione del reddito dell'amministratore applicando le normali ritenute da lavoro dipendente.**

In sostanza l'intera indennità viene considerata come un normale compenso e deve essere indicata nel cedolino.

Assoggettamento ad Inps del Tfm


Si evidenzia che **il Tfm deve, inoltre, essere assoggettato a contribuzione Inps** gestione separata con le stesse regole previste per i compensi degli amministratori.

Secondo l'Inps (prot. 27/7265 del 15/3/02) il contributo previdenziale deve essere calcolato, indipendentemente dalla forma di tassazione ai fini delle imposte dirette, separata ovvero ordinaria, **sull'importo lordo dell'indennità.**

In caso di assoggettamento del Tfm alla ritenuta del 20% la stessa deve essere calcolata, una volta determinato il contributo, sull'indennità lorda diminuita della quota di contributi previdenziali a carico dell'amministratore.

In sostanza la **società dovrà:**

- in primo luogo determinare l'ammontare dei contributi dovuti;
- successivamente applicare la ritenuta d'acconto del 20% sul Tfm diminuito della quota Inps a carico dell'amministratore (1/3 del contributo dovuto).



Tipi di indennità

L'indennità di fine mandato può essere corrisposta direttamente dalla Società, oppure la società può ricorrere per la copertura del Tfm ad una **apposita polizza assicurativa**.

Sempre **secondo l'Inps in caso di polizza assicurativa** se:

- il beneficiario è la società, il contributo previdenziale si calcola sul Tfm al netto dei rendimenti finanziari;
- se il beneficiario è l'amministratore detti rendimenti costituiscono compenso e pertanto vanno assoggettati a contributo.

Deducibilità e rilevazione contabile delle somme accantonate direttamente

Il soggetto che eroga direttamente il trattamento di fine mandato accantona ogni esercizio e deduce per competenza le somme maturate per far fronte all'erogazione dell'indennità pattuita. L'articolo 105, comma 4, del Tuir prevede, infatti, che gli accantonamenti al fondo indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio, in conformità alle disposizioni contrattuali che regolano il rapporto.

CE B.7	SP B.1	Accantonamento Tfm a Fondo accantonamento Tfm
---------------	---------------	--

Al momento della cessazione del mandato la società corrisponderà all'Amministratore l'ammontare risultante dal fondo accantonato nei vari esercizi di durata del rapporto di collaborazione.

All'atto della sua corresponsione la società dovrà operare la ritenuta del 20% a titolo di acconto, nonché la trattenuta previdenziale a carico dell'Amministratore.

ESEMPIO

Si ipotizzi che l'indennità accantonata e liquidata all'amministratore sia pari a Euro 12.000. Contabilmente si avrà la seguente rilevazione:

SP B.1	SP C.IV.3 D.12 D.13	Fondo accantonamento TFM a <i>Diversi</i> Banca <i>Erario c/ritenute</i> (calcolato sull'imponibile al netto del contributo Inps a carico dell'Amministratore) Debiti V/istituti previdenziali (si ipotizzi per semplicità aliquota al 10% [1/3 a carico Amministratore])	12.000 9.280 2.320 400
CE B.7	SP D.13	Contributo gestione separata a <i>INPS a carico del committente</i> <i>Diversi</i> Debiti V/istituti previdenziali (aliquota ipotizzata al 10% [2/3 a carico della Società])	800

Deducibilità e rilevazione contabile delle somme accantonate con costituzione di polizza assicurativa

Come detto la società può decidere di non accantonare direttamente il trattamento di fine mandato ma di stipulare una **polizza assicurativa a garanzia del TFM**.

In questo caso viene effettuato il pagamento di un premio che permetterà la copertura finanziaria del fondo di trattamento di fine mandato.

In tal caso il beneficiario della polizza assicurativa può essere:

- la Società
o
- l'Amministratore.

Società Beneficiaria

Nel caso la beneficiaria sia la **Società**, la stessa dovrà effettuare le seguenti operazioni contabili:

- rilevazione del credito vantato nei confronti della compagnia assicurativa;
- imputazione della quota di accantonamento per indennità di fine mandato dell'Amministratore al fondo accantonamento indennità di fine mandato amministratore.

ESEMPIO

Supponiamo che la Società versi 4 quote annue di Euro 8.000, per un totale di Euro 32.000, e che il totale poi liquidato dalla compagnia di assicurazione ammonti a Euro 35.000.

Innanzitutto si evidenzia che la liquidazione provoca proventi finanziari per Euro 3.000 (Euro 35.000- Euro 32.000). Le scritture contabili saranno le seguenti:

SP <i>B.III.2.d</i>	SP C.IV.1	Credito verso compagnia di assicurazione a Banca	8.000
-------------------------------	----------------------------	---	-------

CE <i>B.7</i>	SP B.1	<i>Accantonamento TFM a Fondo Accantonamento TFM</i>	8.000
-------------------------	-------------------------	--	-------

Al momento dell'erogazione del TFM va rilevata:

- la liquidazione del TFM alla Società
- la liquidazione del TFM all'Amministratore
- L'eventuale contributo alla Gestione separata per la quota parte di competenza della Società (2/3)

SP C.IV.1		<i>Diversi a Diversi</i> Banca	35.000
<i>C.II.4-bis</i>		Erario c/imposte alla fonte (ritenuta fiscale su proventi £.3000x 12,50%)	34.625
	SP B.III.2.d		375
	CE C.16.d	Credito verso di compagnia Assicurazione	
		Altri proventi finanziari	32.000
			3.000

SP <i>B.1</i>		Fondo accantonamento TFM a Diversi	32.000
	SP D.12 D.13 C.IV.1	Erario c/ritenute (Ritenuta fiscale del 20%: calcolato sull'imponibile al netto del contributo inps a carico dell'Amministratore 30.400x20%)	6.080
		Debiti verso Istituti previdenziali [quota a carico dell'Amministratore ipotizzata per semplicità una aliquota del 15%: 32.000x 15%x(1/3)]	
		Banca	1.600
			24.320

Seguirà la rilevazione della ritenuta previdenziale, ipotizzata al 15%, a carico della Società (32.000x 15% x (2/3)= Euro 3.200

CE <i>B.7</i>	SP D.13	Costi per servizi a Debiti verso Istituti previdenziali (Aliquota ipotizzata al 15% [2/3 a carico della Società])	3.200
-------------------------	--------------------------	--	-------

Amministratore beneficiario

Nel caso di stipulazione di una polizza assicurativa con beneficiario l'Amministratore, la Società deve effettuare le seguenti operazioni:

- rilevare in contabilità l'accantonamento del TFM;
- rilevare il pagamento dei premi assicurativi;
- alla scadenza della polizza, chiudere il debito accantonato al fondo con il credito accumulato.

ESEMPIO

Riprendendo i dati dell'esempio precedente, le rilevazioni contabili sono le seguenti

CE <i>B.7</i>	SP B.1	Accantonamento TFM a Fondo accantonamento TFM	8.000
SP <i>B.III.2.d</i>	SP C.IV.1	Crediti per anticipazione TFM a Banca	8.000
SP <i>B.1</i>	SP B.III.2.d	Fondo accantonamento TFM a Crediti per anticipazione TFM	32.000

4. LA FISCALITÀ DIFFERITA ED ANTICIPATA: EFFETTI DELLA FINANZIARIA 2008

L'abbattimento dell'aliquota Ires dal 33% al 27,50%, così come quella dell'Irap dal 4,25% al 3,90% oltre all'impatto sulle imposte correnti lo avrà anche con riguardo alle imposte differite. **Nei bilanci 2007 sarà obbligatorio ricalcolare le imposte differite attive e passive per adeguare crediti e debiti alle nuove aliquote formali dell'imposta.**

Novità

L'art. 77, comma 1, del TUIR, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 33, lett. e), della Finanziaria 2008, dispone che l'aliquota Ires, **a decorrere dal periodo d'imposta 2008**, è pari al 27,5%.

Principi contabili

Cerchiamo di capire quale impatto avrà sui bilanci del 2007 questa nuova disposizione.

Si ricorda innanzitutto che il **Principio contabile OIC n. 25** precisa che le imposte, al pari degli altri componenti negativi, devono essere stanziare nel bilancio in applicazione del principio di competenza.

Pertanto, in tale documento devono essere recepite:

- le imposte che, pur essendo di competenza di esercizi futuri, sono esigibili nell'esercizio in corso: **imposte anticipate;**
- le imposte che, pur essendo di competenza dell'esercizio in corso, sono esigibili negli esercizi successivi: **imposte differite.**

Come di vedrà meglio nel seguito, le imposte anticipate e quelle differite trovano la loro origine nelle differenze così dette "temporanee" tra risultato civilistico, determinato in applicazione di corretti principi contabili, e reddito imponibile, determinato applicando le disposizioni di carattere fiscale.

Si ricorda che in materia di rilevazione delle imposte le stesse trovano collocazione:

- *Stato Patrimoniale – Attivo- Crediti* - introduzione della voce *C.II. 4 - ter* - **imposte anticipate;**
- *Stato Patrimoniale – Passivo* - riformulazione della voce *B. 2* - fondo rischi e oneri: **per imposte, anche differite;**
- *Conto economico* – riformulazione della voce *22* - **Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate.**

La fiscalità differita

La necessità di iscrizione nel bilancio della fiscalità differita deriva, come detto, dal principio di competenza.

In particolare, nella determinazione del reddito imponibile, è necessario apportare al risultato civilistico le variazioni in aumento o in diminuzione derivanti dall'applicazione delle norme sul reddito d'impresa.

Da ciò discendono quindi delle "differenze", che possono essere così classificate:

- **permanenti: in questo caso, non è necessaria alcuna rilevazione di imposte differite o anticipate,** in quanto il maggiore o minore valore fiscale rispetto a quello civilistico è di tipo definitivo e le imposte pagate su tali differenze non saranno recuperate in alcun esercizio futuro;

DIFFERENZE POSITIVE PERMANENTI

Non generano imposte anticipate o differite.

Reddito Fiscale < Reddito Civile: determinato da costi deducibili anche se non iscritti a conto economico e ricavi fiscalmente esenti o tassati catastalmente.

Tra i proventi non computabili nella determinazione del reddito fiscale si ricordano per esempio:

- Plusvalenze e rimborsi relativi ad autovetture ex art. 164.
- Reddito degli immobili determinato catastalmente in misura inferiore al reddito civile.
- Proventi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.
- Proventi che fruiscono di esenzione d'imposta.
- Plusvalenze da partecipazioni esenti.

DIFFERENZE NEGATIVE PERMANENTI

Non generano imposte anticipate o differite.

Reddito Fiscale > Reddito Civile: determinato da costi ed oneri fiscalmente indeducibili.


Sono i costi in tutto o in parte indeducibili fiscalmente quali per esempio:

- Liberalità: come regola generale le erogazioni liberali non sono fiscalmente deducibili o lo sono entro i limiti di cui agli artt. 95 e 100.
- Interessi passivi: deduzione limitata e proporzionale in presenza di proventi esenti ex art. 96.
- Interessi passivi: deduzione limitata causa pro-rata patrimoniale ecc.
- Spese generali: deduzione limitata e proporzionale in presenza di proventi esenti
- Spese di rappresentanza indeducibili.
- Spese di rappresentanza parzialmente deducibili: per i 2/3 indeducibili
- Costi relativi a immobili il cui reddito viene determinato catastalmente: non sono deducibili se si riferiscono ad immobili che non costituiscono beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa ex art. 90.
- Imposte indeducibili: specificamente indicate dalla legge
- Sanzioni: sono generalmente indeducibili
- Interessi passivi: specificamente indicati dalla legge.
- Ammortamenti, spese e manutenzioni relative ad autovetture ex art 164.
- Ammortamenti e costi telefoni cellulari.
- Costi non inerenti e spese varie indeducibili.
- Minusvalenze da partecipazioni esenti.

- **temporanee: si tratta di differenze tra reddito imponibile e utile civile che si annullano in esercizi successivi** e, pertanto, è necessaria l'evidenziazione della relativa fiscalità differita.

Le differenze temporanee, possono a loro volta essere suddivise in:

- **temporanee imponibili che originano imposte differite**: rispetto all'esercizio in cui si originano, sono destinate a tradursi in importi imponibili in esercizi successivi. Si tratta quindi di ipotesi in cui si ha differimento dell'opzione e di conseguenza la necessità di stanziamento di imposte differite. L'esempio ricorrente in questo caso è la rateazione di plusvalenze nel caso di cessione di un bene ammortizzabile detenuto da più di tre anni;
- **temporanee deducibili che originano imposte anticipate**: rispetto all'esercizio in cui si originano, sono destinate a tradursi in importi ammessi in deduzione in esercizi successivi. Si tratta quindi, contrariamente a quanto sopra visto, di ipotesi in cui si "anticipano" le imposte, pertanto è necessario lo stanziamento di un credito per imposte anticipate.



RICORDA

Il Documento OIC numero 25 richiede, ai fini dell'iscrivibilità:

- ⇒ che **lo stanziamento di crediti per imposte anticipate non debba essere operato**, con conseguente iscrizione a bilancio, quando non vi sia la ragionevole certezza del loro futuro recupero;
- ⇒ è prevista la **possibilità di iscrizione del credito per imposte anticipate anche in presenza di perdite fiscali riportabili negli esercizi successivi**. Tuttavia, in tal caso, oltre al requisito della "ragionevole certezza", è necessario che la perdita derivi da eventi non ricorrenti, e quindi sia in qualche modo eccezionale e non ricorrente.

ESEMPIO

Una società ha fruito per esempio dell'agevolazione Tremonti per i nuovi investimenti, dichiarando una perdita fiscale per effetto della variazione in diminuzione operata solo ai fini fiscali per fruire dell'agevolazione.

Trattandosi di **perdita "eccezionale"**, era legittimo lo stanziamento del credito per imposte anticipate.

- ⇒ **prescrive** di compensare le attività per imposte anticipate con le passività per imposte differite ove la compensazione sia consentita giuridicamente. **Qualora dalla compensazione emerga un saldo attivo occorre valutare la recuperabilità dello stesso. Occorre cioè verificare** se esiste la ragionevole certezza di conseguire in futuro redditi imponibili che permettano di recuperare le imposte anticipate iscritte in bilancio.

OSSERVA

Anche se non espressamente raccomandato dal Principio Contabile, **la compensazione dei saldi patrimoniali della fiscalità differita deve essere effettuata con molta cautela. Si ritiene, infatti, che tale compensazione possa avere luogo solo con riferimento alla fiscalità differita relativa a differenze temporanee fra loro omogenee, nel senso che andranno a riversarsi negli stessi periodi di imposta.**

Il Documento OIC numero 25 prevede, inoltre, quale aliquota si debba utilizzare per lo stanziamento delle differenze temporanee indicando, **in quella in vigore al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno, l'aliquota corretta.**

La riduzione, stabilita dalla Finanziaria 2008, dell'aliquota Ires dal 33% al 27,5%, come quella dell'Irap dal 4,25% al 3,90% comporta quindi una duplice necessità:

- rivedere gli stanziamenti della fiscalità latente operati negli esercizi chiusi fino al 31.12.2006, relativamente alle differenze temporanee che si riverseranno negli esercizi in cui la riduzione dell'aliquota ha effetto, ossia a decorrere dall'esercizio 2008;
- stanziare le imposte latenti nel bilancio chiuso al 31.12.2007, già tenendo conto della nuova aliquota Ires del 27,5%.

Imposte differite

Quando si parla di **imposte differite**, originate da differenze temporanee imponibili, come detto **si tratta di imposte dell'esercizio in base al principio di competenza economica, che però si renderanno esigibili negli esercizi futuri.**

Di conseguenza, il reddito imponibile fiscale è più basso rispetto al reddito civilistico ante imposte.

IMPOSTE DIFFERITE = REDDITO FISCALE < REDDITO CIVILISTICO
--

Le fattispecie che originano **differenze temporanee imponibili** possono essere classificate come derivanti da:

- **componenti positivi la cui tassazione è rinviata ad esercizi futuri;**
- **componenti negativi deducibili in esercizi anteriori rispetto all'imputazione a conto economico.**

Tra i **componenti negativi di reddito, che generano imposte differite si evidenziano:**

- ▶ Ammortamenti anticipati;
- ▶ Ammortamenti ordinari superiori all'ammortamento civile, anche a seguito di spese incrementative;
- ▶ Ammortamento integrale per i beni di importo non superiore a € 516,46;
- ▶ Ammortamenti di beni immateriali superiori alla quota prevista dal codice civile;
- ▶ Accantonamenti fiscali superiori alla previsione civilistica:
 - per rischi su crediti e per interessi di mora ex art. 106;
 - per lavori ciclici di manutenzione;
 - per spese di ripristino o sostituzione beni gratuitamente devolvibili;
 - per operazioni e concorsi a premio;
 - per imposte deducibili;
- ▶ Accantonamento per rischi contrattuali 2-4%;
- ▶ Rilevazione per cassa di costi non di competenza come i contributi ad associazioni di categoria;
- ▶ Spese relative a più esercizi con imputazione al conto economico superiore a quanto civilisticamente consentito: spese per studi, ricerche, pubblicità, propaganda, rappresentanza fino a € 25,82 (€ 50,00 dal 1° gennaio 2008), spese di costituzione, altre spese pluriennali.

Tra i **componenti positivi di reddito, che generano imposte differite ricordiamo :**

- Differimento della tassazione delle plusvalenze relative a beni posseduti da più di 3 anni;
- Differimento della tassazione dei contributi pubblici in conto esercizio nei casi tassativamente indicati dalla legge e dei contributi in conto capitale;
- Rivalutazione di partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto;
- Dividendi rilevati per competenza e tassabili per cassa (quota tassabile).

Rilevazione Contabile Imposte Differite

Per quanto attiene la rivelazione contabile, occorre eseguirla ogni esercizio in cui le differenze si generano, considerando la sommatoria totale delle stesse e applicando come detto l'aliquota applicabile al momento in cui tali differenze sono destinate ad annullarsi.

Nell'esercizio in cui le differenze temporanee si originano, la scrittura contabile è la seguente :

1° ESERCIZIO DI RILEVAZIONE	
DARE	AVERE
<i>Imposte correnti, anticipate e differite (CE voce 22)</i>	<i>Fondo per imposte, anche differite (SP voce B. 2 del passivo)</i>

Negli esercizi successivi, in cui si annullano tali differenze, la scrittura prevede al contrario lo storno del fondo precedentemente generato, fino a che, al termine del processo di "riversamento", il fondo risulta completamente utilizzato con conseguente riallineamento dei valori civilistici e fiscali:

ESERCIZI SUCCESSIVI	
Dare	Avere
<i>Fondo per imposte, anche differite (SP voce B. 2 del passivo)</i>	<i>Imposte correnti, anticipate e differite (CE voce 22)</i>

ESEMPIO

Imposte differite stanziare nel bilancio chiuso al 31.12.2006.

Per semplicità e immediatezza si trascura l'impatto dell'Irap. Tuttavia si ricorda nuovamente che anche l'aliquota Irap è ridotta dal 2008 al 3,9%, con conseguente necessità di revisione della fiscalità latente.

Si supponga la seguente situazione in capo alla società Valentini Magut Srl:

- | | | |
|--|------|--------|
| • Utile prima delle imposte | Euro | 10.000 |
| • 4/5 plusvalenza rateizzabile ex art. 86 TUIR | Euro | 2.000 |
| • Reddito imponibile Ires | Euro | 8.000 |

La plusvalenza, **dal punto di vista civilistico, è interamente di competenza dell'esercizio 2006, con la conseguenza che le imposte stanziare in tal esercizio devono neutralizzare il differimento fiscale consentito dall'art. 86 del TUIR.**

Pertanto:

- **nell'esercizio chiuso al 31.12.2006, è stato stanziato un fondo imposte differite pari al 33% di 2.000, ossia 660;**
- **negli esercizi successivi, a decorrere dal 2007, il fondo imposte differite viene utilizzato per il pagamento delle imposte relative alle rate della plusvalenza differita (derivanti dalla variazione in aumento eseguita nel modello Unico).**

Le scritture, che in ogni caso sono del tutto analoghe, sono le seguenti:

Rilevazione contabile al 31.12.2006

In pratica le imposte sono così determinate :

- | | |
|--|-------|
| • Imposte correnti 33% di Euro 8.000: | 2.640 |
| • Imposte differite 33% di Euro 2.000: | 660 |
| • Debiti tributari: | 2.640 |
| • Fondo imposte differite: | 660 |

Dare	Avere	Importo
<i>Imposte correnti, anticipate e differite (CE voce 22)</i>	<i>Fondo per imposte, anche differite (SP voce B. 2 del passivo)</i>	660,00

Rilevazione contabile al 31.12.2007

A partire dal 2007, il fondo imposte differite deve essere utilizzato per il pagamento delle imposte riferite alle rate di plusvalenza che concorrono alla formazione del reddito imponibile.

In particolare, deve essere utilizzato il fondo in misura pari all'Ires dovuta sulla rata di plusvalenza imponibile nel 2007, pari a $500 \times 33\% = 165$.

Dare	Avere	Importo
Fondo per imposte, anche differite (SP voce B. 2 del passivo)	Imposte correnti, anticipate e differite (CE voce 22)	165,00

Effetti della riduzione Ires sulle imposte Differite

La riduzione dell'aliquota Ires al 27,5%, a decorrere dal 1° gennaio 2008, determina la modifica dell'ammontare delle imposte differite stanziato nel bilancio chiuso al 31.12.2006, calcolato con l'aliquota del 33%.

Il fondo imposte differite, limitatamente alle differenze temporanee che si riverseranno dal 2008 in poi deve essere, pertanto, adeguato alla nuova misura dell'imposta.

Riprendendo l'esempio sopra esposto ne consegue che **deve essere rilevata una sopravvenienza attiva pari alla seguente differenza:**

- **$1.500 \times 33\% = 495$**
 - 1.500 rappresenta l'importo corrispondente alle tre rate di plusvalenza riferite al 2008, 2009 e 2010
 - **495** l'importo del fondo imposte differite residuo al 31.12.2007, e riferito alle differenze temporanee che si riversano negli esercizi 2008, 2009 e 2010;
- **$1.500 \times 27,5\% = 412,5$** che rappresenta il nuovo fondo imposte differite, calcolato con l'aliquota del 27,5%, e riferito alle differenze temporanee che si riversano negli esercizi 2008, 2009 e 2010.

La differenza tra 495 e 412,5, pari a **82,5**, rappresenta l'importo che deve essere stornato dal fondo imposte differite, la cui contropartita costituisce una sopravvenienza attiva non imponibile, in quanto il precedente accantonamento non era stato dedotto.

La scrittura contabile al 31.12.2007 è la seguente:

SCRITTURA DI STORNO del FONDO IMPOSTE DIFFERITE		
Dare	Avere	Importo
Fondo per imposte, anche differite (SP voce B. 2 del passivo)	Soppravvenienze attive (CE voce A5)	82,5

Imposte anticipate

Le imposte anticipate sono generate da differenze temporanee deducibili e si riferiscono alle ipotesi in cui vi siano imposte di competenza degli esercizi futuri, ma esigibili nell'esercizio in corso.

Contrariamente a quanto visto per le imposte differite, **in questo caso il risultato di bilancio ante imposte è inferiore al reddito imponibile**, e l'iscrizione in bilancio delle imposte anticipate annulla il temporaneo svantaggio fiscale dovuto al pagamento anticipato.

IMPOSTE ANTICIPATE
=
Reddito Fiscale > Reddito Civile

Le fattispecie che originano differenze temporanee deducibili possono essere classificate come derivanti da:

- **componenti negative la cui deducibilità è parzialmente differita, in quanto ammessa per quote in diversi esercizi;**
- **componenti di reddito deducibili in base al principio di cassa;**

Tra i **componenti negativi di reddito, che generano imposte anticipate** si evidenziano:

- ▶ Ammortamenti inferiori alla quota civile;
- ▶ Ammortamenti di beni immateriali inferiori alla quota prevista dal codice civile;
- ▶ Accantonamenti fiscali inferiori alla previsione civilistica:
 - per rischi su crediti e per interessi di mora;
 - per lavori ciclici di manutenzione;
 - per spese di ripristino o sostituzione beni gratuitamente devolvibili;
 - per operazioni e concorsi a premio;
 - per imposte deducibili.
- ▶ Quote di costi rateizzati in precedenti esercizi (es.: eccedenza manutenzioni e riparazioni e quota spese di rappresentanza parzialmente deducibili);
- ▶ Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione non imputate ad incremento del costo, superiori al 5%;
- ▶ Costi fiscalmente deducibili per cassa, quando il pagamento è successivo alla competenza: compensi fissi amministratori, imposte diverse da quelle sui redditi e da quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, Contributi ad associazioni sindacali e di categoria;
- ▶ Maggiori accantonamenti necessari per adeguare a sopravvenute modificazioni normative e retributive i fondi per le indennità di fine rapporto ed i fondi di previdenza del personale dipendente.

Tra i **componenti positivi di reddito, che generano anticipi di imposta:**

- ▶ Rimanenze materie prime, sussidiarie, prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e merci, con valore fiscale superiore a quello iscritto in bilancio;
- ▶ Opere, forniture e servizi di durata infrannuale, con valore fiscale superiore a quello in bilancio;
- ▶ Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, con valore fiscale superiore a quanto iscritto in bilancio (si ricorda che la valutazione base per il fisco è "al corrispettivo", per il codice civile è "al costo");
- ▶ Partecipazione e titoli, con valore fiscale superiore a quanto iscritto in bilancio.

Per quel che concerne l'iscrizione in bilancio, la scrittura necessaria nell'esercizio in cui le differenze temporanee si generano è la seguente :

I° ESERCIZIO di RILEVAZIONE	
Dare	Avere
<i>Crediti per imposte anticipate (C.II. 4 - ter)</i>	<i>Imposte correnti, anticipate e differite (CE voce 22)</i>

Viceversa, per ciò che attiene gli **esercizi di riversamento**, occorre operare il recupero delle quote precedentemente stanziato sino a che il credito per effetto di tale riversamento si annulla, rilevando scritture opposte alla precedente :

ESERCIZI SUCCESSIVI	
Dare	Avere
<i>Imposte correnti, anticipate e differite (CE voce 22)</i>	<i>Crediti per imposte anticipate (C.II. 4 - ter)</i>

ESEMPIO

Imposte anticipate stanziare nel bilancio chiuso al 31.12.2006

Anche in questo esempio, come nel precedente, per semplicità e immediatezza si trascura l'impatto dell'Irap.

Si supponga la seguente situazione in capo alla società Valentini Magut Srl:

- Utile prima delle imposte: Euro 4.000
- Spese manutenzione eccedenti la quota fiscalmente deducibile Euro 500
- Reddito imponibile Ires : Euro 3.500

Rilevazioni contabili al 31.12.2006

A partire dal 2007, il credito per imposte anticipate deve essere utilizzato per l'accantonamento delle imposte di competenza e riferite alle quote di spese di manutenzione oggetto di **variazione in diminuzione nel modello Unico** (33% di 500).

Dare	Avere	Importo
Crediti per imposte anticipate (C.II. 4 - ter)	Imposte correnti, anticipate e differite (CE voce 22)	165

In particolare, deve essere diminuito il credito in misura pari all'Ires dovuta sulla quota di spese di manutenzione (un quinto) deducibile nel 2007, pari a $(500:5) 100 \times 33\% = 33$.

Al 31.12.2007, la scrittura è la seguente :

Dare	Avere	Importo
Imposte correnti, anticipate e differite (CE voce 22)	Crediti per imposte anticipate (C.II. 4 - ter)	33

Effetti della riduzione Ires sulle imposte Anticipate

Anche in questo caso la riduzione dell'aliquota Ires al 27,5%, **a decorrere dal 1° gennaio 2008, determina la modifica dell'ammontare delle imposte anticipate stanziare nel bilancio chiuso al 31.12.2006**, calcolate con l'aliquota del 33%.

Il credito per imposte anticipate, limitatamente alle differenze temporanee che si riverseranno dal 2008 in poi deve essere adeguato alla nuova misura dell'imposta.

Riprendendo l'esempio sopra esposto, ne consegue che deve essere rilevata una sopravvenienza passiva pari alla seguente differenza:

- **400 x 33% = 132**
 - **400** [(500:5) X 4] rappresenta l'importo corrispondente ai 4/5 di spese di manutenzione deducibili negli esercizi 2008, 2009, 2010 e 2011;
 - **132** l'importo del residuo credito per imposte anticipate al 31.12.2007, e riferito alle differenze temporanee che si riversano negli esercizi 2008, 2009, 2010 e 2011;
- **400 x 27,5% = 110**, che rappresenta il nuovo credito per imposte anticipate al 31.12.2007, calcolato con l'aliquota del 27,5%, e riferito alle differenze temporanee che si riversano negli esercizi 2008, 2009, 2010 e 2011.

La differenza tra 132 e 110, **pari a 22**, rappresenta l'importo che deve essere stornato dal credito per imposte anticipate, la cui contropartita costituisce una sopravvenienza passiva non deducibile.


La scrittura contabile al 31.12.2007 è la seguente:

SCRITTURA DI STORNO dal CREDITO PER IMPOSTE ANTICIPATE		
Dare	Avere	Importo
Soppravvenienza passiva (CE voce B. 14)	Crediti per imposte anticipate (C.II. 4 - ter)	22

BILANCIO Esercizio 2007

Come visto, pertanto, nel bilancio chiuso al 31.12.2007, è necessario stanziare le imposte differite ed anticipate generate a seguito delle differenze temporanee riferite allo stesso esercizio 2007.

Poiché tali differenze si riversano necessariamente dall'esercizio 2008 ed in quelli successivi, lo stanziamento dei fondi e dei crediti deve avvenire già tenendo conto della riduzione di aliquota Ires al 27,5% e di quella Irap al 3,90%.



La presente dispensa è stata chiusa in redazione alla data del 14 febbraio 2008

Copyright © OsraInForma